



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 3G del 03 Agosto 2023

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 CAMPIONATI PROVINCIALI e/o DISTRETTUALI

A ciascuna Delegazione viene demandata l'organizzazione dei campionati giovanili a carattere Provinciale e Distrettuale. Possono richiedere la partecipazione tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e quelle di nuova costituzione nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti da ciascuna Delegazione.

Per l'iscrizione ai campionati necessita fare pervenire attraverso la procedura on-line di firma elettronica e dematerializzazione alle delegazioni, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€ 260,00	(quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione)
€ 30,00	(quale tassa di adesione al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica);
€ 100,00	(quale tassa iscrizione per la prima squadra ai Campionati Under 17 C11, C5 e Under 15 C11 e C5 - Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito).
€ 60,00 (*)	(quale tassa di iscrizione al Torneo Esordienti Provinciali).
€ 60,00 (*)	(quale tassa di iscrizione al Torneo Pulcini Provinciali).

(*) la tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2022/2023.



CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

CAMPIONATO PROVINCIALE O DISTRETTUALE UNDER 17 e UNDER 15

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Distrettuale Under 17 e Under 15 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per lo stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

ATTIVITA' DI BASE PROVINCIALE O LOCALE (PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI - PULCINI - ESORDIENTI)

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2023/2024

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'obbligo di dotazione di un indirizzo di **posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- a) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica
- b) Certificato d'idoneità all'attività agonistica

L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.



SVOLGIMENTO ATTIVITA' s.s.2023/2024 (Delegazioni Provinciali e Distrettuali)

Il Consiglio Direttivo del Comitato, al fine di dare omogeneità all'Attività Giovanile ha individuato i periodi entro i quali dovranno svolgersi i campionati la cui organizzazione viene demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali:

TIPO ATTIVITA' GIOVANILE CATEGORIA	PERIODO SVOLGIMENTO		TERMINI ISCRIZIONI	
	DAL	AL		FINO AL
UNDER 17	15 ottobre 2023	30 aprile 2024		7 ottobre 2023
UNDER 15	15 ottobre 2023	30 aprile 2024		7 ottobre 2023
UNDER 17 "FASCIA B"	15 ottobre 2023	30 aprile 2024		7 ottobre 2023
UNDER 15 "FASCIA B"	15 ottobre 2023	30 aprile 2024		7 ottobre 2023
ESORDIENTI (Fair Play) 1^ Fase	15 ottobre 2023	01 febbraio 2024		7 ottobre 2023
ESORDIENTI (Fair Play) 2^ Fase	1° marzo 2024	16 maggio 2024	dal 02 febbraio 2024	22 febbraio 2024
PULCINI AUTUNNO	15 ottobre 2023	31 dicembre 2023		7 ottobre 2023
PICCOLI AMICI	15 ottobre 2023	30 giugno 2024		14 giugno 2024
PRIMI CALCI	15 ottobre 2023	30 giugno 2024		14 giugno 2024
ESORDIENTI PRIMAVERA	15 marzo 2024	16 maggio 2024	dal 02 febbraio 2024	22 febbraio 2024
PULCINI PRIMAVERA	15 marzo 2024	16 maggio 2024	dal 02 febbraio 2024	22 febbraio 2024
UNDER 17 Calcio a Cinque	15 ottobre 2023	30 aprile 2024		7 ottobre 2023
UNDER 15 Calcio a Cinque	15 ottobre 2023	30 aprile 2024		7 ottobre 2023
ESORDIENTI (5>5 - calcio a 5)	15 ottobre 2023	16 maggio 2024		7 ottobre 2023
PULCINI (5>5 - calcio a 5)	15 ottobre 2023	16 maggio 2024		7 ottobre 2023
ESORDIENTI "da a... mare"	17 maggio 2024	20 giugno 2024	Dal 19 aprile 2024	3 maggio 2024
PULCINI " da a... mare"	17 maggio 2024	20 giugno 2024	Dal 19 aprile 2024	3 maggio 2024

Segreteria

ORARIO UFFICI

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Provinciale di Cosenza della F.I.G.C. :

LUNEDI'	ore	9.30 / 14.30		
MARTEDI'	ore	9.30 / 14.30		
MERCOLEDI'		CHIUSO	ore	15.00 / 18.00
GIOVEDI'		9.30 / 13.00	ore	15.00 / 18.00
VENERDI'	ore	9.30 / 14.30		
SABATO		CHIUSO		CHIUSO

CHIUSURA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA PERIODO ESTIVO

Si comunica che nel periodo estivo che va dall' **14 AGOSTO 2023 al 01 SETTEMBRE 2023**, La Delegazione Provinciale resterà chiusa.

Si informa che il Delegato rimane a disposizione per urgenze, tramite appuntamento telefonico.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2023/2024 - Procedura di Dematerializzazione e Firma Elettronica

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (<https://iscrizioni.lnd.it/>), ha predisposto una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la s.s. 2023/2024, il tesseramento dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F..

In quest'area le società dovranno compilare tutta la modulistica in via telematica eseguendo le operazioni direttamente on-line.

Completate tutte le operazioni, le società stamperanno i vari documenti che si creano e li invieranno con il processo di firma elettronica e dematerializzazione al Comitato Regionale Calabria.

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste.



MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:

Bonifico Bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nella quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società.
o eccezionalmente

Assegno "non trasferibile" intestato a:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE CALABRIA

OBBLIGO ADEGUAMENTO STATUTO SOCIETA' EX D. LGS. 36/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Si informa che, ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS), le competenti Autorità di Governo hanno rappresentato che saranno effettuate alcune modifiche ai Decreti Legislativi del 28 Febbraio 2023, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Dette modifiche dovrebbero estendere al 31 Dicembre 2023 il termine per l'obbligatorio adeguamento degli statuti delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche alle nuove disposizioni legislative.

In attesa dell'approvazione delle preannunciate modifiche e di eventuali indicazioni da parte degli enti preposti, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, se ritenuto, potranno chiedere l'iscrizione al Registro trasmettendo lo statuto vigente.

Tanto permesso, si comunica che all'esito della conclusione dell'iter legislativo, la F.I.G.C., d'intesa con la L.N.D., provvederà a rendere disponibili i nuovi modelli di statuto tipo.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (Registro 2.0 C.O.N.I.) si trasmette il link dove poter scaricare i relativi regolamenti ed effettuare la relativa iscrizione, a valere per la Stagione Sportiva 2023/2024:

<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI SPORT E SALUTE

Con riferimento al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si ricorda che i dati delle Società verranno inviati dalla FIGC direttamente a Sport e Salute con il rinnovo dell'affiliazione e ad ogni successiva modifica dei dati che le Società effettueranno sul portale servizi FIGC Anagrafe federale. L'accesso al Registro di Sport e Salute dovrà essere effettuato tramite il portale dedicato, reperibile al seguente link:

<https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/>

È vivamente raccomandato alle Società di verificare l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute agli inizi di ogni nuova stagione sportiva sul citato portale dedicato. Per quanto attiene al Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, si rimanda al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 297 del 30 Marzo 2023.

SALUTI

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

SOCIETÀ FUORI CLASSIFICA

La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Pro di Prima e Seconda Divisione è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.



TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della vincente diretta del campionato, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play out, si disputino, laddove possibile, in contemporaneità di data e di orario.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **"causa di forza maggiore"**.

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo fax (0961.752795) o e-mail (segreteria@crcalabria.it), alla Segreteria Attività Agonistica di questo Comitato Regionale, **entro le ore 13.00 del mercoledì** precedente la gara.

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo fax, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali comporterà **l'addebito di € 20,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

POTERI DEL COMITATO

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2018/2019, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di un gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.



Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.



PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.



punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina dei Campionati Under 18, Under 17 e Under 15 Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo del contributo per accesso alla giustizia sportiva che deve essere allegata al reclamo a mezzo di bonifico o di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale	€. 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€. 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 130,00 (società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONATO/TORNEO	NAZIONALE	REGIONALE	PROVINCIALE E LOCALE	ESORDIENTI E PULCINI
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

La società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)

CALCIATORI

I^ ammonizione	punti	0.40
II^ ammonizione	punti	0.60
dalla III^ ammonizione e per le successive	punti	0.50

squalifiche:

a) per una giornata	punti	2.00
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti	1.00
c) da due a sei mesi	punti	15.00
d) da più di sei mesi ad un anno	punti	25.00
e) da più di un anno a tre anni	punti	40.00
f) da più di tre anni a cinque anni	punti	50.00

DIRIGENTI - TECNICI - SOCI - TESSERATI

ammonizione	punti	1.00
ammonizione e diffida	punti	1.50

inibizione (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):

a) per una settimana	punti	3.00
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino ad un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti	2.00
c) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti	30.00



d) da più di sei mesi a nove mesi	punti	40.00
e) da più di nove mesi ad un anno	punti	50.00
f) da più di un anno a tre anni	punti	70.00
g) da più di tre anni a cinque anni	punti	80.00

SOCIETA'

ammonizione	punti	1.00
-------------	-------	------

squalifica del campo:

a) per una gara	punti	10.00
b) per due gare	punti	20.00
c) per tre gare	punti	30.00

penalizzazioni:

a) di un punto in classifica	punti	10.00
b) di due punti	punti	15.00
c) di tre punti	punti	20.00

Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5	punti	10,00
--	-------	-------

ammende:

a) fino a € 25,00	punti	0.50
b) da più di € 25,00 a € 51,00	punti	1.50
c) da più di € 51,00 a € 103,00	punti	3.00
d) da più di € 103,00 a € 258,00	punti	10.00
e) da più di € 258,01 a € 516,00	punti	20.00
f) da più di € 516,01 in poi	punti	30.00

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 250,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a settimane 10, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2011 e non per i nati nel 2012) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2023 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.



Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Provini presso le Società

(giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio grupposquadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2011) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;



- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2023) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2022/2023, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2023, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

INCONTRI AMICHEVOLI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ

Le Gare Amichevoli possono essere organizzate solo tra società regolarmente affiliate alla FIGC per gare a carattere Nazionale, Regionale o Provinciale/Locale e, con società estere affiliate alla propria Federazione di appartenenza per gare a carattere Internazionale. Le gare si devono svolgere nell'impianto sportivo del comune in cui è ubicata la sede della società. In caso di impossibilità di utilizzo del proprio impianto si potrà utilizzare un impianto diverso, in ogni caso, l'impianto deve essere ubicato nella provincia in cui ha sede la società. Di seguito si indicano le procedure da seguire per effettuare le relative richieste di autorizzazione in relazione al livello di attività prevista. È possibile organizzare Amichevoli fuori dalla propria Regione di appartenenza solo nel periodo di ritiro pre-campionato, nella sede stessa del ritiro della società organizzatrice.

Incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, la società stessa dovrà preventivamente informare il Comitato Regionale o la Delegazione competente territorialmente almeno 24 ore prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell'organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria.

La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento.

Qualora il Comitato (o la Delegazione) riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare alla Delegazione competente territorialmente un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere nazionale (con squadre di fuori regione)

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale devono essere inviate all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 5 giorni prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di competenza.

Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui viene organizzato la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.



Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere internazionale

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro.

Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria, e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

REGOLAMENTAZIONE DEI TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Organizzazione dei Tornei

L'organizzazione di un Torneo può essere effettuata esclusivamente da una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

L'organizzazione di un Torneo è esclusivamente riservata:

- Ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. con almeno 1 anno di attività
- Ai Comitati Regionali LND
- Alle Delegazioni della LND territorialmente competenti previa approvazione da parte del CR di Competenza

Nell'organizzazione di un Torneo è possibile avvalersi del patrocinio di:

Enti pubblici e morali, Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loco, Aziende Turistiche, strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato, ecc.

Nella organizzazione di un torneo è possibile avvalersi della collaborazione organizzativa di agenzie o società specializzate nell'organizzazione di eventi che dovranno attenersi alle medesime regolamentazioni previste per le società affiliate. Tali società terze dovranno essere espressamente dichiarate nella richiesta di autorizzazione. Si informa inoltre che al termine della stagione sportiva 2022/23 il Settore Giovanile e Scolastico provvederà a pubblicare in apposito elenco le società o agenzie organizzatrici che hanno collaborato con le società affiliate alla organizzazione dei Tornei nel rispetto della normativa federale.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
- l'esatta denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore;
- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento.

Possono organizzare Tornei calcistici giovanili solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul presente C.U. n. 1.

Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società



Nel rispetto dei limiti di età enunciati nella Sezione 1, le categorie giovanili per le quali è possibile organizzare tornei sono le seguenti:

ALLIEVI UNDER 17
ALLIEVI 'Fascia B' (UNDER 16)
GIOVANISSIMI (UNDER 15)
GIOVANISSIMI 'Fascia B' (UNDER 14)
ESORDIENTI MISTI
ESORDIENTI PRIMO ANNO (UNDER 12)
ESORDIENTI SECONDO ANNO (UNDER 13)
PULCINI MISTI
PULCINI PRIMO ANNO (UNDER 10)
PULCINI SECONDO ANNO (UNDER 11)
PRIMI CALCI (UNDER 9)

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota" ad eccezione di quanto previsto dai regolamenti e dalle deroghe di partecipazione per l'attività femminile.

PRIMI CALCI (dal 01.01.2015 al 31.12.2016)

È Possibile organizzare tornei a carattere Nazionale e/o Internazionale. Con modalità di gioco 4vs4 o 5vs5. I tornei devono obbligatoriamente prevedere anche un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite la cui descrizione deve essere allegata al regolamento.

In questi tornei è vietata qualsiasi tipo di graduatoria o classifica finale.

PICCOLI AMICI (nati dal 01.01.2016 al compimento anagrafico del 5° anno di età)

Per quanto concerne le categorie "PICCOLI AMICI" è categoricamente vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o partecipare a Tornei all'Estero (in quanto l'attività di tale categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici).

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI TORNEI

Tornei a carattere Internazionale

I regolamenti devono pervenire all'Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria preautorizzazione, tassativamente almeno 60 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

I regolamenti devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.figc.it/it/giovani.

La trasmissione dei citati regolamenti all'Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno anche obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

I regolamenti devono contenere secondo la vigente normativa FIFA anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del S.G.S. o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Tornei pre-autorizzati o definitivamente autorizzati e i relativi regolamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione (<https://www.figc.it/it/giovani/tornei>). Non è pertanto consentito promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

Tornei a carattere Nazionale

Ai fini della necessaria pre-autorizzazione, i regolamenti dei Tornei di cui in epigrafe devono pervenire all'Ufficio Tornei del S.G.S. tassativamente almeno 45 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che



verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Regolamenti, devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti, oppure possono essere scaricati dal sito www.figc.it/it/giovani.

La trasmissione dei citati regolamenti all'ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

I Tornei pre-autorizzati o definitivamente autorizzati e i relativi regolamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione (<https://www.figc.it/it/giovani/tornei>). Non è pertanto consentito promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno anche obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all'Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all'estero debbono essere trasmesse all'Ufficio Tornei Settore per il tramite il Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle citate manifestazioni. La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della trasferta.

I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e consistenza tecnico-organizzativa delle Società interessate.

Le richieste di partecipazione ai Tornei all'Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono parteciparvi calciatori tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva successiva a quella in corso.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei all'Estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale

Le richieste per l'organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio, se il Torneo è a carattere regionale e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione.

I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente rispettati ed è facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l'attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o con apposite circolari.

I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di 5 (cinque) Società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come Tornei a carattere Regionale.

Tornei di fine stagione

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (calciatori, tecnici e dirigenti) è consentito partecipare solo a Tornei che abbiano termine entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva.

I Tornei che cominciano dal 1° Luglio della stagione successiva sono da considerarsi appartenenti, appunto, alla stagione sportiva successiva e pertanto possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il tesseramento della stagione sportiva successiva a quella in corso.

La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all'Estero.



Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni, che incidano negativamente sia sugli impegni scolastici dei calciatori che sull'aspetto tecnico delle manifestazioni.

Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

I Comitati Regionali devono far rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia di oneri economici da parte degli organizzatori dei tornei (tassa approvazione torneo; versamento per spese arbitrali).

Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati vengano, poi, rispettate in sede di effettuazione dei Tornei stessi.

Tempi di gara

Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno oppure qualora le partite si svolgano in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.

Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da tre a due.

Rimane inalterato il principio delle sostituzioni come già stabilito dal presente CU.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, come già stabilito dal presente CU.

Prestiti

I prestiti sono consentiti esclusivamente nelle categorie Allievi e Giovanissimi per un numero massimo di tre giocatori per squadra, il cui utilizzo è subordinato all'autorizzazione del Torneo da parte della FIGC, nel rispetto dello specifico regolamento.

Non è pertanto necessaria altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo un'opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

A tal proposito si precisa che i giovani calciatori in prestito possono partecipare ad allenamenti con la società per la quale è stato concesso il nulla osta, limitatamente al periodo strettamente collegato alla partecipazione del Torneo stesso.

I prestiti sono vietati nelle categorie Pulcini ed Esordienti, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nei Tornei Nazionali e nei Tornei Internazionali della categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito esclusivamente per le Società che avranno ottenuto da parte del Settore Giovanile e Scolastico "Autorizzazione a sottoporre a prova giovani calciatori" (vedi paragrafo "Provinci").

In tal caso il prestito di un calciatore della categoria Esordienti, coerentemente con le opportunità previste nel paragrafo "Provinci" e delle relative autorizzazioni, può essere accordato alle società preventivamente autorizzate a "sottoporre a prova giovani calciatori" alle seguenti condizioni:

- rilascio del "nulla osta" da parte delle società di appartenenza;
- bambini di età compresa tra i 10 anni anagraficamente compiuti ed i 12 anni (Esordienti), a condizione che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- bambini che hanno già compiuto il 12° anno di età, anche se provenienti da altra regione (non per i nati nel 2012).

Tale disposizione è valida anche per le giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti.

Alle Società è assolutamente vietato partecipare a tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni della LND. Non è consentita l'organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini.

Disposizioni integrative

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

E' vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.



NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI – DISTRETTUALI E ZONALI

INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONO

Si trascrivono, qui di seguito, gli indirizzi per la corrispondenza ed i recapiti telefonici dei Delegazione Provinciali, Distrettuali e Zonali:

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE COSENZA

VIA DEGLI STADI

C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17

87100 COSENZA

Tel. 0984.408445

E-mail cplnd.cosenza@figc.it

PEC: cosenza@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO

FRAZIONE TERME LUIGIANE - PALAZZO CONGRESSI

87020 ACQUAPPESA (CS)

Tel. 0985.018011

E-mail del.altotirreno@lnd.it

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare:**



IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini